

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1551)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 5 luglio 1964, n. 607, sono state emanate le norme per l'applicazione della prima parte dell'Accordo italo-tedesco per il contenzioso finanziario, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.

In base alle intese raggiunte con tale Accordo (parte prima) la Repubblica Federale tedesca ha versato all'Italia 40 milioni di DM., il cui controvalore in lire trovasi depositato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma dell'Accordo stesso, in un conto intestato al Ministero del tesoro presso la Banca nazionale del lavoro.

La citata legge n. 607 ha dettato norme per stabilire e disciplinare la ripartizione di tale somma fra gli aventi diritto, da erogare a titolo di indennizzo per alcune categorie di crediti tassativamente indicate (articolo 3), sorte nel periodo 1° settembre 1939-8

maggio 1945, a favore di enti e cittadini italiani, nei confronti di enti e cittadini tedeschi della Repubblica Federale tedesca e del Land di Berlino.

Ai fini della corresponsione dell'indennizzo stesso, le numerose istanze pervenute (intorno a 7.000) dovranno essere esaminate da apposita Commissione ministeriale (legge n. 607, articolo 4), cui è affidato il compito di riconoscere le partite creditorie, determinarle e stabilirne l'appartenenza ad una delle categorie indennizzabili.

I problemi derivanti dall'applicazione della richiamata legge n. 607 sono stati esaminati, nel corso di alcune riunioni, dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate, i quali sono anche membri della citata Commissione ministeriale.

È stata concordemente riconosciuta l'opportunità di integrare in alcuni punti la disciplina statuita con la predetta legge, fa-

cendo riferimento alla legislazione esistente in materia; ciò allo scopo di permettere alla Commissione un proficuo e regolare svolgimento del lavoro ad essa demandato, nonchè di cautelare l'Amministrazione, restringendo il più possibile il campo della discrezionalità lasciato alla Commissione stessa.

A tal fine, è stato elaborato l'accluso disegno di legge che prevede, in quattro articoli, norme integrative sui seguenti argomenti:

a) presenza dei membri supplenti alle sedute della Commissione e nomina di un segretario supplente;

b) *quorum* per la validità delle deliberazioni;

c) prevalenza del voto del Presidente in caso di parità di voti;

d) emolumenti ai componenti della Commissione nella misura attribuita ad organi istituiti per funzioni analoghe;

e) documentazione per il riconoscimento della legittimazione soggettiva degli aventi diritto;

f) riammissione in termine delle domande d'indennizzo pervenute o che verranno al Ministero del tesoro od alle nostre Rappresentanze diplomatiche all'estero fino al giorno dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame sostituisce il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 607, rendendo possibile per i membri supplenti la partecipazione alle sedute della Commissione e permettendo così agli stessi di seguire lo svolgimento dei lavori in modo da poter sostituire proficuamente il titolare in caso di impedimento di quest'ultimo.

La legge n. 607, invece, all'articolo 5, primo comma, statuisce la partecipazione dei supplenti alle riunioni solo in caso di assenza dei titolari.

Viene inoltre prevista la nomina di un segretario supplente.

L'articolo 2 sostituisce integralmente l'articolo 5 della legge n. 607, pur lasciando quasi invariata la sostanza di alcuni commi del medesimo.

Viene fissato il *quorum* per la validità delle deliberazioni, precisando che i supplenti avranno diritto al voto solo in caso di assenza del rispettivo titolare ed affidando, in caso di parità di voti, la prevalenza al voto del presidente.

Si raggiunge con tali norme lo scopo di evitare che l'assenza di un solo titolare e del rispettivo supplente blocchi l'attività della Commissione: la legge n. 607, infatti, è congegnata in modo da richiedere la presenza totale dei membri (o dei rispettivi supplenti) per la validità delle deliberazioni.

Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 2 riproducono sostanzialmente i due ultimi commi dell'articolo 5 della legge numero 607 (nomina di esperti a titolo consultivo, nonchè facoltà di accertamento e di richiesta di documentazione integrativa, affidata all'iniziativa della Commissione).

Il presente articolo si riferisce ampiamente all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, contenente le norme di attuazione della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

L'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, lascia all'onorevole Ministro del tesoro di valutare la misura del compenso da corrispondere ai componenti della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

Tale disciplina particolare — ammessa dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 (articolo 3, terzo comma), che determina in via generale il compenso a componenti di Commissioni, Collegi, eccetera — trova riscontro nel trattamento effettuato, in casi analoghi, ai membri di Commissioni istituite per dare esecuzione a clausole economiche del Trattato di pace o per concedere indennizzi a vario titolo ed ha, altresì, la sua ragione d'essere nel carattere particolare dell'incarico affidato all'organo stesso (legge 29 ottobre 1954, n. 1050; legge 18 marzo 1958, n. 269; legge 5 giugno 1965, n. 718).

Con l'articolo 3 del presente disegno di legge viene precisata la documentazione occorrente per il riconoscimento della legittimazione soggettiva di coloro che chiedono di essere ammessi all'indennizzo, siano essi persone fisiche od imprese individuali, per-

sone giuridiche, società legalmente costituite od associazioni di fatto.

Si è ritenuto necessario — lettere *a)*, *e)*, dell'articolo 3 stesso — accertare il possesso, da parte dell'interessato, della cittadinanza italiana sia alla data limite del periodo in cui è sorto il diritto (8 maggio 1945), che a quella dell'entrata in vigore della legge n. 607.

Nei casi di successioni aperte dopo l'8 maggio 1945 si è tenuta presente, inoltre, l'opportunità di accertare che il possesso della cittadinanza italiana da parte del dante causa trovi riscontro negli eredi, senza soluzione di continuità.

Per il presente articolo si è fatto riferimento alla elencazione contenuta all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, utilizzando quanto ritenuto applicabile nel caso in esame.

L'articolo 4, infine, riammette opportunamente in termine le domande dirette ad ottenere l'indennizzo, già pervenute dopo la scadenza del termine fissato dalla legge numero 607, o che saranno comunque inoltrate al Ministero del tesoro od alle nostre Rappresentanze diplomatiche fino al giorno dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607, sono sostituiti con i seguenti:

« Con i decreti di cui al precedente comma, su designazione delle Amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre i rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vicepresidente della Commissione.

A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di 2^a classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1964, numero 607, è sostituito con il seguente:

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno otto membri votanti.

I membri supplenti possono votare solo in caso di impedimento o di assenza del rispettivo titolare.

Le deliberazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del Presidente.

Con decreto del Ministro del tesoro, su richiesta della Commissione e per particolari esigenze, potranno essere chiamati degli esperti a partecipare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto al voto.

La Commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova.

Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, la misura degli emolumenti da

corrispondere ai membri della Commissione ed ai segretari, in rapporto ai lavori effettuati ».

Art. 3.

Per il riconoscimento della legittimazione soggettiva degli aventi diritto all'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, oltre alla documentazione di cui all'articolo 6 della legge stessa, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

a) per le persone fisiche e per le imprese individuali il certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date dell'8 maggio 1945 e del 31 luglio 1964;

b) per le persone giuridiche, la copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;

c) per le società legalmente costituite, il certificato della Cancelleria del competente tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello Statuto, nonchè delle successive, eventuali modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;

d) per le società od associazioni di fatto, idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede od all'oggetto principale dell'attività od all'appartenenza del capitale o patrimonio, la società o l'associazione deve considerarsi italiana;

e) nei casi di successione, gli atti relativi alla medesima nonchè, se la successione si è aperta dopo l'8 maggio 1945, i certificati di cittadinanza del dante causa alla data predetta ed a quella della sua morte e dell'erede alla data della morte del dante causa ed a quella del 31 luglio 1964.

Art. 4.

Si considerano tempestivamente presentate le domande per ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, che siano pervenute al Ministero del

tesoro, ovvero alle Rappresentanze diplomatiche italiane, fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.